

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 novembre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 19 luglio 2022, n. 180.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi. (22G00183). Pag. 1

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

DECRETO 5 ottobre 2022, n. 181.

Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. (22G00190) Pag. 11

DECRETO 13 ottobre 2022, n. 182.

Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unità da diporto e relativi motori di propulsione. (22G00191) Pag. 19

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2022.

Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni - esercizio finanziario 2022. (22A06712) Pag. 31



c) revoca dell'autorizzazione.

6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta un motivato provvedimento, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Le Amministrazioni competenti adottano le appropriate misure affinché le pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a loro disposizione.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione dell' direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio). — 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.

1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell'unità al noleggio ed è rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.».

22G00191

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2022.

Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni - esercizio finanziario 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie on. Mariastella Gelmini e, in particolare, l'art. 1, lettera m) concernente l'iniziativa governativa e legislativa in materia di minoranze linguistiche e territori di confine;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernente «Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60 ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto che definisce, ogni tre anni, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della suddetta legge;

Visti altresì i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, concernenti le modalità di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti e degli interventi che si intendono attuare relativamente agli adempimenti previsti dalla legge n. 482/1999 quantificandone il fabbisogno, al fine di ottenere il relativo finanziamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2020, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2020-2022;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che, all'art. 1, comma 4, prevede una speciale assegnazione finanziaria annua per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato;



Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che all'art. 5 prevede una speciale assegnazione finanziaria annuale, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato, per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la Provincia autonoma di Trento si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8;

Visto l'avviso pubblico (anno 2022) e relativi allegati, destinato alle amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 199, n. 482 recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 14 marzo 2022 e sul sito del Governo in data 15 marzo 2022;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi entro la prevista data del 30 aprile 2022, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001 e con le modalità di cui al predetto avviso pubblico del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti di intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi entro la prevista data del 30 giugno 2022, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, con le modalità di cui al predetto avviso pubblico del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5;

Accertato che gli enti richiedenti sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 44 dell'8 settembre 2022;

Acquisito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019, il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 settembre 2022, repertorio atti n. 156/CU;

Visto il comma 6, del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022, C.d.R. 7, al capitolo di spesa 484 è stata attribuita una dotazione di euro 3.139.275,00 e al capitolo di spesa 486 è stata attribuita una dotazione di euro 1.919.485,00 per un totale di euro 5.058.760,00;

Considerato che con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 76/BIL in data 17 marzo 2022 è stata disposta la variazione di bilancio in aumento del «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche» in termini di competenza e di cassa per euro 995.933,00, pari all'importo residuo non impegnato al 31 dicembre 2021, sul capitolo 486 «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche» del C.d.R. 7, piano di gestione n. 30;

Visto il decreto del Capo Dipartimento in data 19 aprile 2022 concernente l'incremento delle risorse finanziarie disponibili a seguito della suddetta variazione, pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie unitamente alle nuove tabelle riepilogative sostitutive dell'allegato 2 del citato avviso pubblico;

Considerato che la competenza del capitolo di spesa n. 486 nell'esercizio 2022 risulta, pertanto, di euro 2.915.418,00, di cui euro 1.919.485,00 P.G.1 e euro 995.933,00 P.G.30 e che, per l'effetto, l'ammontare complessivo del fondo è di euro 6.054.693,00;

Considerato che è stata scorporata una quota del 3%, pari ad euro 181.641,00, da destinare alle amministrazioni statali;

Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione dei progetti presentati dalle amministrazioni statali, sono risultati finanziabili progetti per un importo di euro 34.418,00, di cui euro 27.450,00 a favore delle amministrazioni statali provviste di tesoreria ed euro 6.968,00 a favore dei funzionari delegati di contabilità ordinaria, con un residuo di euro 147.223,00;

Considerato che a fronte della quota assegnata in favore degli enti locali e territoriali, pari a euro 5.873.052,00, euro 1.199.922,00 sono direttamente attribuiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223/2002 ed euro 1.486.058,00 sono direttamente attribuiti alla Regione Sardegna, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 16/2016;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», ed in particolare l'art. 1, comma 1,



lettera *b*), intervenuto a modificare l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'inserimento del comma 2-*bis*;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'anno 2022, pari ad euro 6.054.693,00 sono ripartiti come indicato nei successivi articoli 2 e 3 e nell'elenco allegato al presente decreto, con un residuo di euro 1.141.573,89 come indicato all'art. 5.

Art. 2.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2022, per gli enti locali e territoriali pari ad euro 5.873.052,00, di cui euro 1.199.922,00 da assegnare direttamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, euro 1.486.058,00 da assegnare direttamente alla Regione Sardegna, euro 27.450,00 da assegnare all'Università di Udine C.I.R.F., sono così ripartiti:

Ente	Importo
Calabria	257.422,00
Molise	149.483,75
Piemonte	929.627,76
Puglia	178.540,00
Sicilia	99.284,00
Valle d'Aosta	255.400,00
Veneto	322.963,60
Sardegna	1.486.058,00
Friuli-Venezia Giulia	1.199.922,00
Università di Udine CIRF	27.450,00
TOTALE	4.906.151,11

Art. 3.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'anno 2022, pari ad euro 6.968,00, da accreditare ai corrispondenti funzionari delegati di contabilità ordinaria delle seguenti amministrazioni dello Stato, sono così ripartiti:

Amministrazione dello Stato in regime di contabilità ordinaria	Importo assegnato
Prefettura di Trieste	6.968,00
TOTALE	6.968,00

Art. 4.

1. All'importo da liquidare e trasferire alle regioni ed alle amministrazioni dello Stato, come indicato nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2022, nei capitoli 484 e 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, C.d.R. 7, nel modo seguente:

ENTE	Importo CAP. 484	Importo CAP. 486
Calabria	257.422,00	-
Molise	149.483,75	-
Piemonte	929.627,76	-
Puglia	178.540,00	-
Sicilia	99.284,00	-
Valle d'Aosta	255.400,00	-
Veneto	127.943,60	195.020,00
Sardegna	-	1.486.058,00
Friuli-Venezia Giulia	-	1.199.922,00
Università di Udine CIRF	-	27.450,00
Prefettura di Trieste	-	6.968,00
TOTALI	1.997.701,11	2.915.418,00

Art. 5.

1. Al netto delle assegnazioni indicate negli articoli 2 e 3, residuano sul capitolo 484 euro 1.141.573,89.

Art. 6.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 è effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2022

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2828



RIPARTIZIONE FONDI LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 - ESERCIZIO 2022

ENTE PROPONENTE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PER REGIONE ED ENTE
Comune di Bova	10.920,00	
Comune di Civita	5.660,00	
Comune di Firmo	34.200,00	
Comune di Frascineto	18.750,00	
Comune di Guardia Piemontese	21.120,00	
Comune di Lamezia Terme	4.000,00	
Comune di Lungro	33.200,00	
Comune di Maida	37.820,00	
Comune di San Benedetto Ullano	5.760,00	
Comune di Santa Sofia d'Epiro	12.000,00	
Comune di Spezzano Albanese	40.392,00	
Provincia di Cosenza (lingua albanese)	24.000,00	
Provincia di Cosenza (lingua occitana)	9.600,00	
CALABRIA		257.422,00
FRIULI VENEZIA GIULIA		1.199.922,00
Comune di Montecilfone	65.680,00	
Comune di San Felice del Molise	83.803,75	149.483,75
MOLISE		
Città Metropolitana di Torino (lingua francese)	40.000,00	
Unione Montana del Pinerolese	198.310,00	
Città Metropolitana di Torino (lingua francoprovenzale)	101.000,00	
Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	37.960,00	
Città Metropolitana di Torino (lingua occitana)	35.960,00	
Comune di Peveragno	600,00	
Comune di Frabosa Soprana	37.601,00	
Comune di Casteldelfino	15.360,00	
Comune di Formazza	47.600,00	
Comune di Vernante	33.500,00	
Comune di Roccaforte Mondovì	8.800,00	
Unione Montana dei Comuni del Monviso	32.733,76	
Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca	120.654,00	
Unione Montana Valle Grana	61.600,00	
Unione Montana Valle Maira	64.720,00	
Unione Montana Valle Stura	40.880,00	
Unione Montana Valle Varaita	52.349,00	
PIEMONTE		929.627,76
Unione dei Comuni della Grecia Salentina	178.540,00	
PUGLIA		178.540,00



ENTE PROPONENTE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PER REGIONE ED ENTE
SARDEGNA		1.486.058,00
Regione Valle d'Aosta	211.000,00	
Comune di Issime	44.400,00	
VALLE D'AOSTA		255.400,00
Comune di S. Michele al Tagliamento	19.700,00	
Comune di Tambre	2.903,60	
Comune di Colle Santa Lucia	109.870,00	
Comune di Portogruaro	23.030,00	
Comune di Selva di Progno	17.200,00	
Provincia di Belluno	150.260,00	
VENETO		322.963,60
Comune di Messina	10.100,00	
Comune di Piana degli Albanesi	44.760,00	
Comune di Santa Cristina Gela	44.424,00	
SICILIA		99.284,00
TOTALE ENTI LOCALI		
Prefettura di Trieste	6.968,00	
Università degli studi di Udine C.I.R.F.	27.450,00	
TOTALE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		34.418,00
Rimanenza		1.141.573,89
TOTALE		6.054.693,00

22A06712

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 ottobre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «VALMEDALM» nell'ambito del programma Prima Call 2021. (Decreto n. 383/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,

con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

